

2) *La Freixenet, SA è condannata alle spese.*

(¹) GU C 116 del 9.5.2008.

**Sentenza del Tribunale 27 aprile 2010 — Freixenet/UAMI
(Forma di una bottiglia smerigliata di colore nero opaco)**

(Causa T-110/08) (¹)

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario rappresentante una bottiglia smerigliata di colore nero matto — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)»]**

(2010/C 161/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Freixenet, SA (Sant Sadurní d'Anoia, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. de Visscher, E. Cornu e D. Moreau)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 20 novembre 2007 (procedimento R 104/2001-1), relativa a una domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del segno rappresentante una bottiglia smerigliata di colore nero matto

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Freixenet, SA è condannata alle spese.*

(¹) GU C 116 del 9.5.2008.

Sentenza del Tribunale 29 aprile 2010 — Kerma SpA/UAMI (BIOPIETRA)

(Causa T-586/08) (¹)

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo BIOPIETRA — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]**

(2010/C 161/62)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Kerma SpA (Raffa di Puegnago sul Garda) (rappresentante: avv. A. Manzoni)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: O. Montalto, agente)

Oggetto

Ricorso diretto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 16 ottobre 2008 (caso R 889/2008-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo BIOPIETRA come marchio comunitario

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Kerma SpA è condannata alle spese.*

(¹) GU C 55 del 7.3.2009.

Ordinanza del Tribunale 15 aprile 2010 — Katjes Fassin/UAMI (Raffigurazione di una testa di un panda)

(Causa T-22/09) (¹)

[«**Marchio comunitario — Diniego di registrazione da parte dell'esaminatore — Revoca della domanda di registrazione — Non luogo a provvedere»]**

(2010/C 161/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich sul Reno, Germania) (rappresentante: T. Schmitz, avvocato)